

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3812 del 10/10/2016
Oggetto	Oggetto: REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3943 del 10/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA.

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO:

- che ai sensi del comma 5 dell'art. 95 del DLgs 152/06 per la tutela della risorsa idrica l'Autorità concedente può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai prelievi, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- che il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale;
- che i prelievi regolamentati con specifico atto di concessione sono corredati da un disciplinare, sottoscritto dal concessionario, che obbliga questi a sospendere il prelievo

quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione renda noto il divieto di prelevare acqua;

DATO ATTO:

- che l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni dovranno essere regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati entro il 31.12.2016;
- che nell'Allegato D della citata DGR 2067/2015 sono stati definiti i soprarichiamati parametri correttivi permettendo di fissare, per tutti i corpi idrici regionali naturali, i valori di riferimento del DMV medi e alle sezioni di chiusura;
- che conseguentemente i valori di DMV fissati nei soprarichiamati disciplinari di concessione sono di norma i soli DMV idrologici;

CONSIDERATO:

- che ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati;
- che in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

DATO CONTO che:

- con propria determinazione n. DET-AMB-2016-2634 in data 01 agosto 2016 è stato disposto il divieto totale, con esclusione di alcune tipologie di utilizzo, del prelievo dai seguenti corsi d'acqua e loro affluenti:
 - fiume Lamone e affluenti, dal confine di Regione fino all'immissione delle acque del CER (comune di Faenza);
 - torrente Marzeno e affluenti, nelle Province di Forlì – Cesena e Ravenna;

- fiume Montone e affluenti, dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena fino all'altezza del ponte di Ragone sulla S.P n. 5;
 - fiume Savio dal confine di Provincia fino all'immissione delle acque del CER.
- tale divieto decorreva dalla data del 01 agosto 2016 per i titolari di:
- autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;
 - concessione di derivazione;
 - idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/05 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05;
- che tale determinazione dirigenziale stabilisce, altresì, di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consenta;

CONSIDERATO CHE:

- le precipitazioni verificatesi negli ultimi giorni, hanno riportato valori di portata in linea al DMV (deflusso minimo vitale) idrologico nei fiumi e torrenti oggetto del provvedimento di divieto di prelievo;
- le necessità di prelievo idrico a fini irrigui sono attualmente inferiori in relazione al periodo stagionale;
- si ritiene possibile permettere la ripresa dei prelievi idrici nei fiumi di competenza sopra indicati, dove allo stato attuale le portate dei corsi d'acqua sono in linea con il DMV, mantenendo altresì monitorata la situazione e di provvedere nel caso le condizioni climatiche e di conseguenza le portate si dovessero abbassare, ad emettere i necessari provvedimenti;

DATO ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER del 09/06/2016, in vigore dal 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare, con effetto dal 11 ottobre 2016 il provvedimento adottato con la determinazione n. DET-AMB-2016-2634 in data 01 agosto 2016 di divieto di prelievo dai seguenti corsi d'acqua di competenza della SAC di Ravenna:
 - fiume Lamone e affluenti, dal confine di Regione fino all'immissione delle acque del CER (comune di Faenza);
 - torrente Marzeno e affluenti, nelle Province di Forlì – Cesena e Ravenna;
 - fiume Montone e affluenti, dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena fino all'altezza del ponte di Ragone sulla S.P n. 5;
 - fiume Savio, dal confine di Provincia fino all'immissione delle acque del CER. (registrato);
2. di far decorrere l'efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data del 11/10/2016;
3. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio di competenza della SAC per l'affissione ai relativi Albi Pretori, ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, nonché alle Associazioni di categoria interessate ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale;
4. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente.

IL DIRETTORE DELLA SAC DI RAVENNA
(F.to Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.